



COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 23 del 30/05/2022

Proposta N. 24 del 26/05/2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): Approvazione delle tariffe per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 20,30 e segg., si svolge, in prima convocazione, in seduta ORDINARIA, la seduta del Consiglio comunale. La seduta è regolamentata dall'art. 30 della legge regionale 6.3.1986, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e in particolare dall'art. 24 che disciplina la validità delle adunanze.

La seduta del Consiglio comunale sarà pubblica con accesso limitato al numero di persone consentito dall'attuazione alle attuali misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus COVID-19. L'ingresso sarà, quindi, consentito previa rilevazione della temperatura corporea ed indossando i dispositivi di protezione previsti dalla normativa con il mantenimento all'interno della Sala Consiliare della distanza interpersonale di sicurezza.

N.	CONSIGLIERI	Presente	N.	CONSIGLIERI	Presente
1	SANFILIPPO MARCO	P	7	CONSOLI ALFREDO	P
2	BONANNO SALVATRICE LETIZIA	P	8	MARLETTA UGO ANTONINO	P
3	MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO	P	9	DI MAURO GIUSEPPE ANTONIO	P
4	ASERO AGATA	P	10	D'ARRIGO SONIA	P
5	MAZZAGLIA ALBERTO	P	11	SCUDERI ANTONIO	P
6	CHISARI ALESSANDRO	P	12	MAZZAGLIA ANTONIETTA MARIA	A

PRESENTI: 11 ASSENTI: 1

Consiglieri Presenti: n. 11

Consiglieri Assenti: n. 1 (Mazzaglia A.M.)

Scrutatori: Scuderi, Asero, Consoli

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Marco Sanfilippo, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sul punto all'o.d.g.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Linda Piazza

Sono presenti il Sindaco, gli Assessori Gemmellaro, Torre e Moschetto. Sono presenti, inoltre, il Responsabile dell' Area 2, dott. Massimo Caggegi ed, in collegamento da remoto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Consiglio comunale riferisce che è stato rispettato il termine del 31 maggio per l'approvazione e che il pagamento sarà dilazionato in 4 rate.

Chiede la parola il Consigliere Di Mauro che propone di fissare la scadenza della rata unica al 30 novembre 2022 anziché al 31 agosto 2022.

Interviene il Consigliere Mazzaglia Salvatore Lucio il quale chiede di valutare se ci sono altre scadenze in concomitanza.

Interviene il Sindaco dicendo che ci sono altre scadenze per cui, per evitare di sovrapporre propone di anticiparla ad Ottobre. Si dice d'accordo con il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale.

Ultimati gli interventi, il gruppo consiliare " Io Amo Nicolosi" presenta la proposta di emendamento "sostituendo possibile versamento in unica soluzione entro il 31 agosto con : entro il 31 ottobre".

Si sospende la seduta alle ore 21,15 per dare la possibilità ai Revisori di rendere il parere.

Si vota per la sospensione della seduta.

Consiglieri presenti e votanti n. 11;

Consiglieri favorevoli n. 11.

Alle ore 21.30 viene riaperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio comunale procede all'appello dei presenti a cui risultano n. 11 consiglieri, già presenti all'apertura della seduta.

Il Responsabile dei servizi finanziari appone entrambi i pareri favorevoli alla proposta, mentre i Revisori dichiarano di non rendere alcun parere poiché non lo ritengono dovuto.

Si passa alla votazione dell'emendamento.

Consiglieri presenti e votanti n. 11;

Consiglieri favorevoli n. 11.

Ultimata la votazione, chiede di intervenire il Consigliere Di Mauro, il quale, a nome, del Gruppo " Io Amo Nicolosi", fa dichiarazione di voto contrario alla proposta poiché ritiene che il 30% di aumento poteva essere ammortizzato, confermando così la tariffa precedente, considerata la pandemia in atto e la crisi economica che sta coinvolgendo tutti.

Replica il Sindaco sostenendo che il costo della tariffa è integralmente ripartito e che i costi della tariffa derivano dall'aumento di quello delle piattaforme. Continua dicendo che, sono state utilizzate tutte le somme del riciclo e che la differenziata è passata dal 29% al 76%, aumentando di fatto il dato della raccolta.

Replica ancora Di Mauro, chiedendo a quanto ammontano i proventi della differenziata.

Risponde il Responsabile dei servizi finanziari dicendo che ammontano a 100,000,00 euro e che due anni fa erano 80,000,00 euro.

Replica ancora, il Consigliere Di Mauro, dicendo, che bisognava economizzare e chiede di mettere a verbale che "*bisognava utilizzare i proventi della differenziata*".

Risponde il Responsabile dell'Area 2 dicendo che le somme sono state utilizzate a consuntivo 2021.

Ultimati gli interventi si passa alla votazione del punto posto all'Ordine del giorno.

Consiglieri presenti e votanti n. 11;

Consiglieri favorevoli n. 7.

Consiglieri contrari n. 3 (D'Arrigo, Di Mauro e Scuderi)

Consiglieri astenuti n. 1 (Asero)

Si passa alla votazione per l'immediata esecuzione

Consiglieri presenti e votanti n. 11;

Consiglieri favorevoli n. 7.

Consiglieri astenuti n. 4 (D'Arrigo, Di Mauro, Scuderi e Asero).

"Oggetto: Tassa Sui Rifiuti (TARI): Approvazione delle tariffe per l'anno 2022.

Relazione

PREMESSO che: – l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

– il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI:

i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii, che disciplinano la TARI;

– la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, di "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente l'allegato A;

- la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, con la quale sono state fornite le indicazioni inerenti "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";*
- la determina dell'ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";*
- la delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;*
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;*
- la delibera di Consiglio comunale n. 27 del 29/07/2021 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della TARI;*
- PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-quinquies. "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*
- VISTO l'art. 43 co. 11 del D.L. 17/05/2022, n. 50 pubblicato in GU n.114 del 17/5/2022, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui sopra coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;*

PRESO ATTO che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-sexiesdecies “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2022”;

RICHIAMATO:

- l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione;*
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;*

VISTO:

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;*

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2022 validato dall’ente territorialmente competente S.R.R.Catania Area Metropolitana in data 25/05/2022, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all’art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all’art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR – 2;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;*
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;*
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;*

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla delibera Arera n. 363/21, e s.m.i., l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2022 ammonta ad € 1.508.127,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 1.501.737,00, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 6.390,00;*

VISTO:

- l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;
- le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, con le quali è stato affermato che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";

RITENUTO dall'analisi dei dati economici e delle varie componenti di costo di imputare, alle utenze domestiche il 62,51 % del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 37,49 % del medesimo costo;

RITENUTO:

- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto "Relazione e Tabelle" (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICATO:

- che la variazione tra il totale delle entrate tariffarie dell'anno 2022 e il totale delle entrate tariffarie del 2021 rispetta il limite di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato alla delibera ARERA n. 363/21 così calcolato (per il 2022): Limite massimo di variazione pa : tasso inflazione programmata rpi (1,7 %) - recupero produttività X (da 0.1% a 0.5%) $0,1 +$ coefficiente QL (da 0% al 4%) $2 +$ coefficiente PG (da 0% a 3%) $0 = 3,60\%$;

$$\text{Limite massimo } 1 + pa = 1,0360$$

$$\text{Crescita entrate } 2022/2021 = 1.508.127/1.463.691 = 1,0304$$

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

- 31 luglio 2022 prima rata;
- 30 settembre 2022 seconda rata;
- 31 ottobre 2022 terza rata;
- 31 dicembre 2022 quarta rata;

con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 agosto;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani;

ACQUISITI:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
 2. di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
 3. di dare atto che:
 - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente S.r.r. Catania Area Metropolitana in data 25/05/2022 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura del 5%;
- le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;

4. *di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2022 sono le seguenti:*
 - a. *31 luglio 2022 prima rata;*
 - b. *30 settembre 2022 seconda rata;*
 - c. *31 ottobre 2022 terza rata;*
 - d. *31 dicembre 2022 quarta rata;**con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 agosto;*
5. *di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;*
6. *di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000"*

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge 8/6/90, n.142, come introdotto nella Regione Siciliana dall'art.1, comma1, lett i) della l.r. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;

Sentiti gli interventi sommariamente riportati nella parte narrativa del presente atto;

Visto l'esito della votazione in narrativa riportato;

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
3. di dare atto che:
 - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'ente territorialmente competente S.r.r. Catania Area Metropolitana in data 25/05/2022 e da quest'ultimo trasmesso ad ARERA per l'approvazione finale;
 - le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura del 5%;
 - le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;
4. di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all'anno 2022 sono le seguenti:
 - a) 31 luglio 2022 prima rata;
 - b) 30 settembre 2022 seconda rata;
 - c) 31 ottobre 2022 terza rata;
 - d) 31 dicembre 2022 quarta rata;
con possibile versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre;
5. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
6. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell'art. 186 dell'OREL e 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell'annotazione del gruppo di assistenza all'Organo, tenuto conto che la sala consiliare non è dotata di apparecchiature di registrazione, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente
SANFILIPPO MARCO**

**Il Consigliere Anziano
Fto dott.ssa Salvatrice Letizia Bonanno**

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Linda Piazza**

Verbale firmato digitalmente
